

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

*Ricorso con istanza cautelare e istanza di notificazione ai sensi dell'art.
151 c.p.c.*

Per: RAPONI KEVIN, nato a Cassino (FR) l'08.09.1994 c.f. *RPNKVN94P08C034I* e residente in Castrocielo (FR), in Via Per La Stazione di Aquino n. 84, rappresentato e , rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Rosario Bongarzone, c.f. *BNGNNR65E08I838T* e dall'Avv. Paolo Zinzi, c.f. *ZNZPLA88L16D810T*, giusta procura in calce al presente atto, nella qualità di procuratori designati in virtù di specifico mandato conferito alla società "B&Z Società tra Avvocati s.r.l." con sede legale Via Siracusa, 5 03036 – Isola del Liri (FR) e con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico.

Recapiti dichiarati per la ricezione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 176, II comma c.p.c., come modificato dal d.l. n. 35 del 14 maggio 2005 e successive modifiche e integrazioni: fax 0776809862

pec: avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it;

pec: avv.paolozinzi@pecavvocraticassino.it;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR –
Struttura di Missione per il PNRR;

tutti domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso
l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Resistenti

e contro tutti i docenti che hanno partecipato al “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso

e contro

Finamore Marica, nata il 22.11.1994 a Matera e residente in Matera nel Comune di Miglionico in via Quaranta n. 7

Finistauri Tatiana nata il 18/04/1981 a Terni e residente a Orte in via dei Calafati 91

per l’annullamento

per quanto di ragione, del decreto di approvazione della graduatoria e della graduatoria stessa del concorso ai sensi del con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 (all. 1) e ss.mm. indetta con decreto dipartimentale 2575 del 6.12.2023 (all. 2) per la classe di concorso ADSS per la Regione Lazio approvata per l’appunto con decreto del 25/11/2024 n. 2374 (all.3) e pubblicata sul sito web istituzionale dell’Amministrazione (https://www.usrlazio.it/wp-content/uploads/2024/11/m_pi.AOODRLA.REGISTRO-DECRETI-R.0002374.25-11-2024.pdf) in cui non figura il nominativo del ricorrente con il punteggio spettante di 166 e del mancato riconoscimento del “Servizio Civile Nazionale” quale titolo di riserva con conseguente attribuzione al ricorrente del diritto di riserva dei posti.

▪Per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con cui la Commissione di Esame, nel redigere la graduatoria finale di merito per la classe di concorso ADSS non ha attribuito al Raponi il corretto punteggio spettante e il titolo di riserva indicato dalla parte ricorrente;

della graduatoria finale nella parte in cui non indica per gli aventi diritto alla riserva di posti il titolo che conferisce il diritto alla riserva stessa;

▪nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del

procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente per cui si formula espressa riserva di proporre ricorso con motivi aggiunti

per l'accertamento

dell'interesse in capo alla parte ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio spettante all'esito delle prove scritte e orali e della valutazione dei titoli di 166 e della valutazione ai fini della riserva del Servizio Civile Universale svolto senza demerito con conseguente riconoscimento della riserva nella graduatoria di merito per la Classe ADSS che gli consentirebbe di collocarsi in graduatoria nella posizione 215 con il punteggio di 166 e di risultare così in posizione di miglior favore per la proposta di contratto e quindi inserito nella graduatoria dei vincitori di concorsi per i posti disponibili

FATTO

1) Raponi Kevin ha presentato domanda di partecipazione (all. 4) al concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM 205/2023 per la Regione Lazio;

Ha dedotto il possesso dei seguenti titoli:

2.a) Laurea Nuovo Ordinamento Magistrale in Giurisprudenza con votazione 94/110 e in centesimi 85 conseguita presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale;

2.b) Possesso dei 24 CFU conseguiti presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale in data 25.06.2020;

3) Su posto di sostegno ha dedotto il possesso del seguente titolo:

3.a) Titolo di specializzazione estero conseguito attraverso percorsi di accesso selettivi, riconosciuto, di cui si è chiesto il riconoscimento (rectius), ai

sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, ottenuto con votazione in centesimi di 93 conseguito in data 16/06/2022 presso l'università Vasile Goldies di Arad in Romania.

Ha dichiarato nella domanda di partecipazione di aver inoltrato richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero ai sensi della normativa vigente in data 19/07/2022.

Ciò in conformità al punto n) del numero 5 dell'art 10 del decreto n. 2575 del 6.12.2023 che prevede: "... Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.."

3.b) Nella domanda a pagina 4 il ricorrente ha dichiarato il possesso del titolo che dà diritto alla riserva: "servizio civile universale 2022 (durata 12 mesi); (cfr Attestato allegato sub 9)

Nel bando di concorso è espressamente richiamata la norma di legge che prevede che lo svolgimento del servizio civile universale senza demerito dà diritto ai partecipanti al concorso ad una riserva pari al 15% dei posti messi a concorso ciò in conformità della vigente normativa in materia di concorsi;

4) Il ricorrente ha regolarmente espletato le prove concorsuali conseguendo per la prova orale un punteggio di punti 75 per la prova scritta un punteggio di 82 e per i titoli un punteggio di 9 per un totale di punti n. 166, punteggi al ricorrente comunicati dallo stesso Ministero; (all.5) secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata sub "B" al decreto (all. 7) per un totale di 166.

Con mail del 6.9.2024 (all. 8) ha trasmesso alla Commissione

esaminatrice l'attesto di svolgimento del servizio civile universale (All. 9)

5) Nella graduatoria concorsuale approvata in data 25/11/2024 sono riportati i nominativi dei 216 candidati pari al numero di posti messi a concorso.

Nella graduatoria finale è riportata alla posizione 215 la concorrente Finamore Marica in possesso di titolo di riserva con il punteggio di 159, 25 e Finistauri Tatiana inserita con il possesso del titolo di riserva.

Il nominativo del ricorrente non figura nella graduatoria;

6) Inoltre nella graduatoria finale è indicata una colonna con l'indicazione Titoli di riserva ma nel rigo corrispondente al nominativo del candidato non è indicata la natura del titolo di riserva essendo semplicemente aggiunta la dizione "SI" oppure "NO" senza ulteriore indicazione.

Il ricorrente ha avanzato nei confronti dell'amministrazione formale istanza di accesso agli atti della procedura concorsuale.

All'esito della visione dei documenti della procedura riserva proposizione di ricorso con motivi aggiunti.

Il ricorrente propone ricorso per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Omessa valutazione del punteggio conseguito a seguito delle prove concorsuali e dei titoli.

All'esito delle prove concorsuali al ricorrente andava attribuito un punteggio di 166 punti.

Come risulta dalla documentazione in atti e segnatamente dalla attribuzione dei punteggi effettuati dalla stessa commissione il ricorrente ha conseguito in base alla tabella di valutazione dei titoli (all. 7):

Punti 75 per la prova orale

Punti 82 per la prova scritta

Punti 9 per il titolo di accesso e segnatamente Titolo estero conseguito

attraverso percorsi di accesso selettivi, riconosciuto (o di cui si è chiesto il riconoscimento) ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di cui era in possesso con punteggio di 94

Ciò ai sensi della Tabella di valutazione dei titoli (all. B) punto A.2.1

I punteggi attribuiti al ricorrente sono stati pubblicati sul portale della procedura concorsuale:

Ha conseguito quindi un punteggio complessivo di 166

Aveva diritto ad essere collocato in graduatoria avendo conseguito un punteggio di 166 ed essendo inoltre in possesso della diritto alla riserva di posti per lo svolgimento del servizio civile universale senza demerito.

Senza dubbio ha diritto al punteggio di 166 .

II

Omessa valutazione del servizio civile universale come titolo di riserva dichiarato nella domanda

Violazione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e del Decreto Dipartimentale del 6.12.2023 pubblicato dal registro dei decreti dipartimentali r. 0002575 del 6.12.2023 . Eccesso di potere carenza di motivazione Violazione dell'art 3 della legge n. 241/90 e successive modifiche

Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, prevede che nei concorsi per l'assunzione di personale una quota pari al 15 per cento dei posti sia riservata a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito.

L'art 1 comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 (richiamato dall'art 3 del Decreto Dipartimentale del 6.12.2023 pubblicato dal registro dei decreti dipartimentali r. 0002575 del 6.12.2023) prevede che:"... "4. A favore degli

operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165...

Il ricorrente, pertanto, andava inserito in graduatoria con diritto di riserva in posizione 215 con 116 punti e quindi in posizione migliore rispetto a quella di Finamore Marica avendo un punteggio superiore a quest'ultima ed essendo in possesso di un titolo di riserva costituito dallo svolgimento del servizio civile universale senza demerito.

Con specifico riferimento al possesso del titolo di riserva va evidenziato che è stato indicato nella domanda di partecipazione e quindi andava senz'altro valutato dalla Commissione.

Sul punto può richiamarsi recentissima giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come sia sufficiente la espressa menzione nella domanda del possesso del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del servizio civile universale per onerare la commissione della valutazione del servizio stesso trattandosi di *lex specialis*.

Tar Lazio Pubblicato il 27/12/2024: N. 23569/2024 REG.PROV.COLL.:N. 07001/2024 REG.RIC.: ".....- quanto, invece, alla riserva prevista per chi abbia svolto il servizio civile universale, va confermato quanto già statuito in sede cautelare, nel senso che "i titoli e le esperienze, indicati in ricorso, non considerati dalla Commissione risultano puntualmente indicati nella domanda di partecipazione senza necessità di integrazione alcuna - costituendo il mancato, pedissequo, rispetto del format nulla più che una mera irregolarità - e, come tali, valutabili a prescindere dall'attivazione del soccorso istruttorio";

Infatti prosegue in giudice amministrativo: "...

- diversamente, nel caso di specie, non si tratta di consentire un'integrazione postuma della domanda di partecipazione ovvero della documentazione attestante un

requisito di accesso alla procedura concorsuale o un titolo di riserva, bensì di prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda (fatta salva, naturalmente, la successiva verifica del possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati da parte dell'amministrazione), sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato, ciò che si risolve in una mera irregolarità;

- tale è la ragione per la quale la difesa dell'amministrazione resistente, secondo la quale l'erronea compilazione della domanda avrebbe impedito alla commissione esaminatrice di avvedersi dell'errore commesso dal candidato e di attivare il soccorso istruttorio, in conseguenza del peculiare sistema di trasmissione dei dati inseriti in modalità telematica, risulta inconferente, poiché ciò che rileva in sede di scrutinio di legittimità della graduatoria è solo e soltanto l'esistenza di una dichiarazione del titolo di riserva non valutato;

- è evidente che le previsioni del bando - stante la sua natura non normativa - invocate dalla difesa erariale (che precludono la valutazione del titolo ove non inserito nell'apposito campo) sono inidonee, da un lato, a comprimere gli spazi di regolarizzazione di meri errori materiali oltre quanto previsto dalle regole in tema di soccorso istruttorio, dall'altro, a pregiudicare il diritto alla tutela giurisdizionale del candidato che abbia dichiarato e sia effettivamente in possesso di un titolo che dia diritto ad un punteggio aggiuntivo o ad una riserva, a detrimento del sovraordinato principio del reclutamento nella pubblica amministrazione dei più capaci e meritevoli, senza che ciò determini una diversità di trattamento rispetto agli altri partecipanti;

- lo stesso vale con riguardo al predetto sistema di "codificazione" delle domande di partecipazione, essendo imputabile al candidato esclusivamente l'errore in sede di compilazione della domanda e non certo la possibilità per la commissione esaminatrice di visionarla integralmente.."

In base a tali considerazioni il Giudice amministrativo ha così concluso:" ... conseguentemente, il ricorso deve essere accolto in parte qua, con l'obbligo per le parti resistenti, per quanto di competenza, di rivalutare la posizione della ricorrente

tenendo conto del titolo di riserva, relativo all'espletamento del servizio civile, indicato nella domanda partecipazione, con ogni conseguente determinazione sull'esito della procedura concorsuale e con salvezza delle verifiche in punto di veridicità di quanto dichiarato dalla candidata..”

Il possesso del titolo di riserva relativo all'espletamento del servizio civile universale andava quindi attribuito.

Il decreto dipartimentale prevede all'art 3 (posti da destinare al concorso) comma 3 la seguente previsione:”... 3. *In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74...*”

Il successivo art 10 al n. 5 prevede che:”... *Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue...*”.

Il punto p) dell'art 10 n. 5 prevede che:”... *p) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa, di cui all'articolo 3, comma 3. ...*”.

Il ricorrente ha dichiarato nella domanda, come previsto il possesso del titolo di riserva.

Inoltre con mail del 6.12.2024 ha anche inviato copia del titolo stesso alla commissione esaminatrice.

Ne può ipotizzarsi ulteriore e diverso adempimento a carico del ricorrente posto che la indicazione nella domanda del possesso del titolo ne imponeva la valutazione.

Il servizio civile universale andava quindi valutato.

Il decreto di approvazione della graduatoria e la graduatoria sono inoltre viziate anche per difetto di motivazione in quanto non è in alcun modo indicato allo stato conoscibile le ragioni del mancato riconoscimento dello svolgimento del servizio civile universale regolarmente attestato.

Sul punto si riserva la proposizione di motivi aggiunti all'esito della formulata istanza di accesso.

III

Violazione dell'art 6 della L. 241/1990. Mancata attivazione del soccorso istruttorio

Per mero scrupolo difensivo fermi i precedenti motivi di gravame.

Nel caso in esame, sussistono i requisiti per l'attivazione del soccorso istruttorio omesso dall'amministrazione.

Lo svolgimento del servizio civile universale è stato dichiarato espressamente in sede di domanda dal ricorrente.

La Commissione esaminatrice nella valutazione della domanda avrebbe dovuto, ove non ritenuto sufficiente l'indicazione espressa formulata da candidato attivare il soccorso istruttorio consentire l'integrazione, ove ritenuta necessaria, della domanda stessa.

Pertanto con comunicazione mail del 6.9.2024, il ricorrente aveva inviato alla commissione copia del titolo attestante l'espletamento del servizio civile universale dichiarato nella domanda.

Il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6 della L. 241/1990, ha lo scopo di regolarizzare o integrare documentazioni carenti, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza amministrativa.

Ed è attivabile quando il candidato abbia dichiarato i titoli da valutare con la necessaria diligenza e vi siano margini di incertezza facilmente superabili.

Tale attivazione risponde a un'esigenza di trasparenza e correttezza nell'azione amministrativa e mira a evitare che errori formali compromettano la

partecipazione dei candidati più meritevoli.

Il soccorso istruttorio, pur applicabile nelle procedure concorsuali, non può essere usato per modificare i requisiti di partecipazione o per sanare errori sostanziali commessi dal candidato, in quanto ciò potrebbe compromettere l'imparzialità della selezione e la parità di trattamento tra i partecipanti 【Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9】 .

Ma ciò non si verifica nel caso in esame in quanto il ricorrente ha espressamente dichiarato nella domanda lo svolgimento del servizio civile universale e quindi non vi è alcuna alterazione della par condicio dei partecipanti al concorso.

Il Tar Lazio con sentenza n. 15901/2024 ha stabilito quanto segue: “...I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente).

19. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.

20. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoreponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che

specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione.

21. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio.

22. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza."

Il ricorrente ha espressamente dichiarato lo svolgimento del servizio civile universale ed il possesso del retivo attestato ma non ha ottenuto la riserva spettante ex lege.

IV

Eccesso di potere carenza di motivazione

Violazione dell'art 3 della legge 241/90.

Nella graduatoria finale è indicata una colonna con l'indicazione Titoli di riserva ma nel rigo corrispondente al nominativo del candidato non è indicata la natura del titolo di riserva essendo semplicemente aggiunta la dizione "SI" oppure "NO" senza ulteriore indicazione.

Dall'esame della graduatoria non si comprendono i motivi per i quali non è stato attribuito il corretto punteggio né la riserva spettante.

Pertanto manca per i candidati in cui è indicato il possesso del titolo di riserva ogni indicazione relativa alla natura del titolo posseduto o dichiarato dal candidato stesso il che non consente al ricorrente, di comprendere i criteri con cui tale beneficio è stato attribuito e la legittimità dell'attribuzione e quindi verificare se i candidati cui è stata attribuita la riserva siano in effetti in possesso del titolo e se lo stesso dia effettivamente diritto alla riserva.

Pertanto non essendo indicata la natura del titolo posseduto dai candidati cui lo stesso è stato riconosciuto con l'indicazione "SI" non è possibile verificare se trattasi di riserva spettante in ragione del possesso del titolo di riserva derivante dallo svolgimento del servizio civile universale oppure da altro titolo.

La graduatoria riporta soltanto una elencazione del possesso o meno del titolo di riserva senza ulteriore specificazione.

Sul difetto di motivazione nell'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno.

Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato.

La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'

amministrazione al fine della adozione di un determinato provvedimento.

Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento.

Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo..."

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

Sul periculum in mora.

Il mancato inserimento della ricorrente nell'elenco dei vincitori del concorso determina un irreparabile pregiudizio derivante dalla esclusione dalla possibilità di essere destinatari di assunzioni a tempo indeterminato.

Il decreto bandisce, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzato alla copertura di posti vacanti.

Inoltre il bando di concorso afferma che i vincitori di concorso verranno immessi in ruolo dopo la pubblicazione della graduatoria ai sensi dell'art. 12 del DD 205/2023: *"Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori, come individuati al comma 1, all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente"*.

E' evidente che il mancato riconoscimento della riserva determinerà la impossibilità per il ricorrente di rispondere a proposte di assunzione.

Ad abundantiam, il solo fatto del mancato corretto inserimento in graduatoria con il diritto alla riserva determina un grave ed irreparabile pregiudizio *in re ipsa* in quanto lo stesso sta perdendo la possibilità di ottenere

l'incarico a tempo indeterminato con conseguente perdita sia del bagaglio di esperienza (non reintegrabile ex post).

In punto di fumus

Ci si riporta al ricorso evidenziando che la più recente giurisprudenza amministrativa evidenzia l'obbligo per l'amministrazione di valutare il diritto alla riserva a seguito della espressa dichiarazione nella domanda di concorso: dichiarazione la cui effettuazione risulta documentalmente; diritto corroborato dal possesso dell'attestato che si deposita in giudizio.

Inoltre il punteggio di 166 non è in discussione posto che è quello che risulta attribuito dallo stesso Ministero.

Sussistono, pertanto, evidentemente i requisiti anche del periculum in mora e della concessione della misura cautelare stante l'assoluta irreparabilità del pregiudizio.

Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di ricorso

chiede

Che il Tribunale adito Voglia

In via cautelare

- sospendere in parte qua l'efficacia di tutti i provvedimenti impugnati e dei conseguenti connessi e consequenziali, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, ad attribuire alla ricorrente il punteggio come indicato e segnatamente 166 punti nonché il diritto alla riserva spettante in ragione dello svolgimento del servizio civile universale senza demerito con conseguente corretto posizionamento in graduatoria, con ordine di inserire lo stesso in graduatoria con il punteggio e con la riserva spettante

Nel merito.

Annulare in parte qua i provvedimenti impugnati, connessi e consequenziali, e in parte qua della graduatoria finale, ordinando alle Amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di attribuire al ricorrente il corretto punteggio spettante pari a punti 166 ed il diritto alla riserva spettante in ragione dello svolgimento del servizio civile universale senza demerito con conseguente corretto posizionamento in graduatoria e ordine di inserire lo stesso in graduatoria con il punteggio e con la riserva spettante.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone.

Si offrono in comunicazione mediante deposito i documenti indicati nell'indice allegato chiedendone l'ammissione come mezzi di prova documentale.

In via istruttoria

Si offrono in comunicazione mediante deposito i seguenti documenti chiedendo l'ammissione come mezzi di prova documentale:

- 1) Decreto del 26.10.2023 n. 205;
- 2) Decreto del 6.12.2023 n. 2575 ;
- 3) Decreto del 25.11.2024 di pubblicazione della graduatoria

impugnata;

- 3.1) Graduatoria classe di concorso ADSS;
- 4) Domanda di partecipazione al concorso del 4.1.2024;
- 5) Schede attribuzione punteggi;

- 6) Domanda di riconoscimento titolo di specializzazione e per l'insegnamento sul sostegno conseguito all'estero;
- 7) Tabella di valutazione dei titoli (All. B)'';
- 8) Mail del 6.9.2024 di trasmissione dell'attestato di svolgimento del servizio civile universale;
- 9) Attestato di svolgimento del servizio civile universale;
- 10) Procura alle liti.

Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale.

Isola del Liri- Roma, 21.01.2025

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 166 con attribuzione del diritto di riserva per aver espletato senza demerito il servizio civile universale ,ai fini della procedura concorsuale .

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie di merito della procedura concorsuale sostenuta dalla ricorrente, non noti alla parte ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/ A - 00153 Roma (RM);

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR;

tutti domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l'Avvocatura dello Stato, ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nei siti web individuati.

contro tutti i partecipanti alla procedura concorsuale ex D.M 206/2023 lui ha partecipato la ricorrente che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli

annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Organo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto ai Ministeri convenuti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i

dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Con osservanza,

Isola del Liri-Roma, 21.01.2025

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi